

**Da:** Ferruccio Covio

**Inviato:** mercoledì 16 marzo 2016 15:02

**A:** Staff OIC

**Oggetto:** Osservazioni consultazione OIC 15

Al numero 23 (ex 15) sono state aggiunte queste frasi molto utili:

*Nella voce A5 del conto economico "altri ricavi e proventi" si classificano i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante e gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno.*

*Nella voce D18b) del conto economico "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno.*

*Nelle voci C16a) e C16d) del conto economico si classificano gli "altri proventi finanziari" rappresentati rispettivamente da interessi attivi maturati sui crediti (voce a)), con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, e i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (voce d)), con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.*

Il numero 23 va letto assieme ai n. 66 e 68:

*Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata*

Manca il chiarimento su **quando** debbano essere operate tali "registrazioni contabili".

Sul punto, in base alla mia esperienza (situazioni concrete, diverse società di revisione eccetera) esistono diverse prassi con specifiche varianti.

C'è chi dice che la registrazione va fatta al verificarsi dell'evento che la richiede e chi invece dice che la quantificazione del fondo svalutazione è operazione di fine esercizio.

Per chiarire (e restando nell'esempio dei crediti iscritti in attivo circolante per semplicità) supponiamo che io incassi un credito nominale 1000 che avevo svalutato per 500 e che a fine anno debba rilevare una svalutazione crediti (evidentemente su altri crediti) per 500, fermo il resto.

Secondo alcuni faccio:

Banca	1000	
Fondo	500	
Crediti		1000
A5 Altri ricavi e proventi		500

E poi a fine anno faccio:

Svalutazione crediti	500	
Fondo svalutazione crediti		500

Secondo altri incasso il credito:

Banca	1000	
Crediti		1000

E poi a fine anno rifaccio il conto di quanto deve essere il mio fondo. In questo caso lo devo decrementare per 500 perché ho incassato il credito svalutato in precedenza e lo devo incrementare per 500. Il fondo quindi ha la stessa consistenza dell'anno scorso.

**Quindi non faccio niente** (l'esempio è forse paradossale ma è per spiegare la logica).

Nel primo caso il mio conto economico presenta

A5 = 500 e

B10d) = 500.

Nel secondo caso il CE non viene interessato da alcun movimento.

In situazioni diverse potrei avere un grosso A5 ed un grosso D10d invece che solo un B10d) più piccolo.

Stesse considerazioni si possono fare relativamente a fondi svalutazione accantonati in eccesso (avevo svalutato, il cliente mi rilascia una fideiussione bancaria).

Anche in questo caso cosa faccio rilevo "subito":

Svalutazione crediti	500	
A5 Altri ricavi e proventi		500

Oppure faccio tutti i conti a fine anno?

Qual è l'impostazione suggerita da OIC?

Opzione 1 o 2?

Oppure opzione 1 in un caso e 2 nell'altro?

Punti 24 e 63 (prima 16 e 43). Qui si è fatta una modifica.

Vecchio	Nuovo
16 Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico, <b>previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.</b>	24 Le perdite realizzate su crediti (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico <b>per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.</b>
43 Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successiva copertura di perdite realizzate sui crediti.	63 Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Anche in questo caso ho riscontrato diverse "scuole di pensiero".

Se devo registrare una perdita su crediti cosa porto in B14?

Supponiamo che il credito fosse di 1.000 svalutato per 300 faccio questa registrazione:

Crediti		1000
Fondo	300	
B14 Perdite su crediti	700	

Oppure faccio (ovviamente se ho capienza):

Crediti	1000	1000
Fondo		

e poi alla fine ricostituisco il fondo sulla base dell'esame dei crediti e della quantificazione di quanto deve essere il fondo svalutazione crediti?

Anche qui se supponiamo per esempio che vi sia un altro credito da svalutare per 500 e il mio fondo deve essere a fine anno:

Consistenza iniziale	1000
Utilizzo	-300
Svalutazione nuova	500
Fondo finale	1200

Se ho seguito la prima strada avrò in CE:

B14 = 700

B10d) 500

Nel secondo caso:

B10d) 1200

La nuova formulazione intende sponsorizzare il primo comportamento (la vecchia formulazione in effetti consentiva entrambe le interpretazioni)?

E se ho gestito le svalutazioni per masse o per gruppi cosa faccio?

Utilizzo il fondo comunque per l'intero valore nominale perduto oppure solo in proporzione (cioè se il credito apparteneva ad una categoria che sulla base delle classi era svalutata mediamente il 15% considero che anche questo credito lo fosse e perciò attingo dal fondo il 15% del valore nominale ed il resto va in B14?

In aggiunta a tali problematiche di carattere civilistico si aggiungono quelle di carattere fiscale.

Fin qui dobbiamo registrare che la posizione dell'ADE è piuttosto tranciante: qualunque strada si segua civilisticamente le perdite su crediti devono sempre e comunque assorbire previamente il (intero) fondo fiscale.

Quindi se, restando nell'esempio fatto sopra, vado in B14 per 700 (credito 1000 fondo 300) ma il fondo fiscale è 5000 tutto il valore nominale perso troverà capienza nel fondo fiscale e pertanto il B14 sarà indeducibile (vale anche il contrario, se perdo 1.000 e il fondo fiscale è 200 deduco 800, eventualmente operando una variazione in diminuzione del reddito se in B14 sono andato per importo inferiore).

In sostanza l'ADE interpreta l'art. 106 del TUIR come fosse scritto con le modifiche in rosso:

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 **cioè quelli che derivano da cessioni eccetera**, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi **anche se riferite a crediti diversi da quelli per i quali erano state operate svalutazioni**. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

La diversa interpretazione, pure possibile e da qualcuno suggerita, porta sicuramente ad accertamento / contenzioso:

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 **cioè quelli per i quali si erano operate delle svalutazioni**, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi **con riferimento ai medesimi crediti e quindi se la perdita è relativa ad un credito che non era mai stato svalutato e pertanto va in B14 senza interessare il fondo svalutazione è integralmente deducibile**. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

**Ma questa modifica che OIC introduce, considerato il ruolo che la legge gli riconosce (La legge (L.11 agosto 2014, n.116 che ha modificato il Dlgs. 38/2005) prevede che l'OIC emani i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile; fornisca supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri e partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa). Può preludere ad un riconoscimento anche fiscale del comportamento adottato civilisticamente e consentire rilevanza piena a quanto portato in B14 negli esempi illustrati qui sopra?**